

Parere in merito ad una proposta di 8ª direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 26 del 1º febbraio 1978, pagina 5.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 18 gennaio 1978 di consultare conformemente alle disposizioni degli articoli 99, 100, 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1º giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99, 100 e 198,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee in data 20 gennaio 1978,

vista la decisione presa il 31 gennaio 1978 dal proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «affari economici e finanziari» il compito di predisporre un parere in materia,

ascoltata la relazione del sig. Peyromaure-Debord-Broca, e visto quanto deliberato dai membri della sezione nella riunione del 16 maggio 1978,

visto quanto deliberato dalla propria assemblea nel corso della 159ª sessione plenaria svoltasi il 31 maggio e il 1º giugno 1978 (seduta del 1º giugno 1978),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

con 38 voti favorevoli, nessun voto contrario e 19 astensioni:

1. Introduzione

1.1. In applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4, della 6ª direttiva IVA, la Commissione ha elaborato una proposta di direttiva di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari che

intende allineare le modalità per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese dove sia avvenuta la prestazione o la cessione.

1.2. Per ragioni di eguaglianza, è parso indispensabile che ogni prestazione (beni o servizi necessari all'attività svolta da un soggetto passivo in uno Stato membro della Comunità, dia luogo a un rimborso dell'IVA, quando il soggetto stesso non sia residente nello Stato in cui la prestazione è effettuata.

1.3. Le condizioni per ottenere il rimborso dal paese di non-residenza sono le seguenti:

- non residenza nel paese dove si effettua la prestazione che può dare diritto a rimborso,
- obbligo di presentare la fattura che dà diritto al rimborso o i documenti di importazione,
- comprovare, mediante attestazione amministrativa, di essere assoggettati all'IVA nello Stato dove si esercita l'attività economica,
- certificare che non si è svolta alcuna attività economica nel paese, in relazione con i beni o i servizi in base ai quali si rivendica il diritto al rimborso.

2. Dibattito generale

2.1. Ci si è chiesti se si verifici effettivamente un numero sufficiente di casi da giustificare tale direttiva.

2.2. È sembrato che qualsiasi partecipazione professionale in uno Stato in cui non si abbia alcun insediamento (ossia per partecipare a congressi, fiere, per trasferimenti, ecc.), che qualsiasi trasporto (di viaggiatore o di merci), che qualsiasi spesa di alloggio, di acquisto di carburante, di riparazioni di veicoli da trasporto, potevano far scattare questo diritto.

2.3. È stata menzionata la questione delle fatture di comodo.

2.4. Tuttavia, non si tratta di un problema specifico connesso alla questione ora in esame, essendosi già posto solo in uno Stato.

2.5. Si è parlato dell'importanza delle formalità e del relativo costo. Si è suggerito di prevedere il principio del diritto di deduzione nel paese dove si è assoggettati all'IVA.

2.6. Ma, come prevedere un tale diritto d'ufficio, senza che il paese del luogo dell'assoggettamento proceda a un controllo in quello dove è stata pagata l'IVA, cosa che impegnerà le due parti e le due amministrazioni in entrambi gli Stati? In altri termini, vi sono spese effettive per le parti interessate e le amministrazioni, ma esse sembrano inevitabili.

2.7. In ogni caso, la 6^a direttiva lo consentirebbe?

2.8. Infatti, l'articolo 17, paragrafo 4, della 6^a direttiva contempla solo il rimborso, fatto questo che vincola la Commissione.

2.9. Inoltre, se sono chiamati in causa solo gli Stati, in quale misura potrà essere effettuato il «clearing» e a quale costo, visto che le aliquote dell'IVA sono diverse?

2.10. Dato che non vi è un'armonizzazione totale dell'IVA, bisogna badare a non accentuare le disparità esistenti.

2.11. La direttiva in esame sembra vada considerata come una misura transitoria prevista per motivi di giustizia fiscale, in attesa dell'applicazione del principio generale della soppressione delle frontiere fiscali all'interno della Comunità.

2.12. Con riserva delle osservazioni di carattere generale testé esposte e di quelle di carattere particolare che seguono, il Comitato approva la direttiva.

3. Osservazioni di carattere particolare

3.1. Articolo 7

Il Comitato si domanda quali siano le ragioni della scelta, di cui al secondo capoverso, dei criteri di 25 e 50 UC. Esso ha preso atto del fatto che la Commissione considera contrario all'interesse dei beneficiari richiedenti aumentare il tetto della forcilla, ma che è possibile diminuirlo, pur facendo notare che, rispetto al periodo corrispondente, il criterio di 50 UC per l'anno di riferimento è già vantaggioso.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1978.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Basil de FERRANTI